



**Ai Dirigenti Scolastici degli
istituti della provincia di Prato**

Oggetto: scelta delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

La circolare per le iscrizioni all'a.s.2022/23 prevede che *«la scelta di attività alternative, che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, è operata, all'interno di ciascuna scuola, attraverso un'apposita funzionalità del sistema "Iscrizioni on line" accessibile ai genitori o agli esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2023 con le medesime credenziali di accesso»*.

Dal 31 maggio al 30 giugno sarà, quindi, possibile effettuare la scelta tra le opzioni alternative alla religione cattolica, compilando la scheda C e riconsegnandola alla scuola. Chi al momento dell'iscrizione ha indicato di non voler frequentare l'insegnamento della religione cattolica ha, dunque, il diritto di scegliere tra:

- un insegnamento alternativo
- attività di studio e/o ricerca individuali con assistenza di personale docente
- studio individuale (solo per la scuola secondaria di secondo grado)
- non frequenza

L'attivazione dell'attività didattica alternativa alla religione cattolica come ricordato dalla nota del MIUR del 22 marzo 2011: **“i costi dell'ora alterativa sono coperti dallo Stato e non gravano sui singoli istituti scolastici.”**

Per quanto concerne i fondi per i docenti di attività alternative, essi sono stanziati nel bilancio dello stato. Infatti, il dirigente scolastico, in mancanza di insegnanti con ore eccedenti o disponibili per ore aggiuntive, deve nominare dalle graduatorie di istituto un supplente annuale che, come tale, sarà retribuito con i fondi ministeriali. A tal proposito, anche se in ambito regionale, sono intervenuti con istruzioni operative rivolte ai Dirigenti scolastici anche gli Uffici Scolastici Regionali del Veneto e del Piemonte con proprie note, di seguito la nota del USR Veneto.

Circolare n.17336 del 1.10.2021 dell'USR del Veneto:

- il personale docente a cui affidare lo svolgimento delle attività alternative deve essere individuato prioritariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all'orario cattedra con ore a completamento;
- nel caso in cui non si possa così procedere, i dirigenti scolastici devono conferire le ore alternative all'IRC come ore eccedenti l'orario di cattedra fino al limite massimo di 6 ore; come previsto dal comma 4 dell'art. 22 della Legge Finanziaria 28.12.2001 n. 448, l'assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo



indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l'orario di cattedra ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità; l'invito a comunicare la disponibilità a svolgere le ore alternative come ore eccedenti deve essere rivolta a tutti gli insegnanti in servizio, ad eccezione dei docenti di Religione cattolica come previsto dalla nota 7181 del 7.5.2014 del MEF. Tale invito non potrà inoltre essere rivolto ai docenti di Scuola dell'infanzia e ai docenti di Scuola primaria in servizio per orario di cattedra, in applicazione di una pronuncia della Corte dei Conti secondo cui ai citati docenti non possono essere attribuite ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo;

- qualora non sia possibile procedere nemmeno in questa maniera, i dirigenti scolastici potranno stipulare contratti a tempo determinato prioritariamente con supplenti già in servizio per orario inferiore a cattedra, ai fini del completamento dell'orario, e quindi stipulare contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti inclusi nelle graduatorie d'istituto.

Distinti Saluti
Pasquale Raimondo
UIL Scuola Rua Nazionale
393 9868192